



**Ordine del Giorno n. G/1120/5/12 al DDL n. 1120**

### **G/1120/5/12 (testo 2)**

DIRINDIN, DE

BIASI, BIANCO, GRANAIOLO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, D'AMBROSIO  
LETTIERI, BIANCONI, ZUFFADA, LANIECE, AIELLO, RIZZOTTI, FUCSIA, SIMEONI, ANITORI, M  
AURIZIO ROMANI

#### **ACCOLTO**

La 12a Commissione permanente del Senato,  
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio  
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premessi che:

l'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211, prevede, a decorrere dall'anno 2014,  
l'aumento della compartecipazione alla spesa sanitaria per un importo pari a 2.000 milioni di  
euro;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 187 del 16 luglio 2012, ha dichiarato illegittimo  
l'esercizio da parte dello Stato della potestà regolamentare in materie in cui esso non possiede  
competenza esclusiva, rendendo così non applicabile l'aumento dei *ticket*;

la misura di cui al decreto-legge n. 98 del 2011 era diretta ad aumentare le risorse da  
compartecipazione destinate al finanziamento della sanità, a fronte della quale veniva  
corrispondentemente disposta una riduzione del livello di finanziamento del Ssn cui  
contribuisce lo Stato;

il Documento di Economia e Finanza 2013, nel prendere atto della mancata implementazione  
della manovra originaria, prevede "una revisione al rialzo del tendenziale della spesa sanitaria  
per un importo di 2.000 milioni", ma non indica chiaramente quale diversa modalità di  
finanziamento possa essere adottata;

il ddl "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di  
Stabilità 2014) non contiene gli elementi necessari per verificare la copertura prevista in  
relazione al mancato introito dei 2.000 milioni di euro di cui sopra, in particolare non si rileva  
una variazione del finanziamento cui concorre lo Stato;

il Ministro della salute, in occasione della audizione in Commissione Sanità del Senato, in data  
22 ottobre 2013, ha affermato che la legge di stabilità "per la prima volta nell'ultimo decennio  
non comporterà riduzioni al FSN, con la sola esclusione dell'impatto economico, a partire dal  
2015, delle generali misure di contenimento della spesa nel pubblico impiego";

considerato che:

il venir meno delle entrate da compartecipazione per 2.000 milioni di euro comporta, a meno  
di prevedere una ulteriore riduzione di spesa o un aumento dei disavanzi delle regioni, una  
riduzione del finanziamento complessivo per il Servizio sanitario nazionale e la conseguente  
necessità di reperire ulteriori risorse per un corrispondente ammontare,

#### **impegna il Governo**

**a ripristinare in modo esplicito il livello di "finanziamento cui concorre lo Stato" per  
il Servizio sanitario nazionale in modo da garantire la copertura del mancato introito  
derivante dall'applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale.**